

(N. 2159)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CANETTI e MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1987

Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, in materia di impianti sportivi

ONOREVOLI SENATORI. — Si è aperto un largo dibattito — anche in seguito alla presentazione da parte del Governo del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2: « Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico » — sul problema degli impianti sportivi nel nostro Paese. La questione è stata pure posta nel corso della discussione della legge finanziaria. In quella occasione, grazie ad un emendamento presentato da un gruppo di deputati comunisti, si sono inseriti nel bilancio 60 miliardi (20 ogni anno per tre anni a partire dal 1987), finalizzati appunto alla costruzione di impianti sportivi « di base ». Successivamente il Gruppo comunista della Camera ha presentato una proposta di legge: « Istituzione del fondo nazionale per l'incremento de-

gli impianti sportivi di base » (atto Camera n. 4343) che si muove in questa direzione e che ha pure lo scopo di utilizzare i predetti 60 miliardi.

I nuovi finanziamenti serviranno indubbiamente per incrementare, nel futuro, la dotazione di strutture sportive, la cui richiesta da parte del movimento sportivo è continua e pressante, anche per il crescente numero di praticanti e l'affermarsi di nuove discipline sportive. Già oggi, comunque, si può intervenire per snellire alcune delle procedure previste dalla normativa vigente e per allargare il numero dei soggetti in grado di costruire impianti sportivi, attraverso i mutui concessi, a tal fine, dall'Istituto per il credito sportivo.

Scopo del presente disegno di legge è proprio quello di venire incontro a queste esigenze, modificando due leggi in vigore.

Il primo articolo prevede un aggiornamento del regio decreto-legge 2 febbraio

1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526. Stabilisce che il Comitato provinciale del CONI possa esprimere un parere (per le domande inerenti la costruzione di impianti sportivi) su progetti di importo fino a due miliardi. Per i progetti di costo superiore ai due miliardi il parere spetta invece alla Commissione impianti sportivi del CONI centrale (Cis). Attualmente, tutti i progetti che superano il costo di 500 milioni sono soggetti a due pareri: prima a quello del Servizio impianti sportivi (Sis) del CONI a livello provinciale e poi a quello della Cis. Considerato che la fissazione di tale limite risale addirittura al 1968; che, da allora, il costo degli impianti è, ovviamente, lievitato di molto e che la cifra di 500 milioni è ormai facilmente raggiunta pure per impianti di medio-piccole dimensioni, ci pare saggio innalzare il tetto. Una tale misura snellirebbe l'iter della concessione del mutuo da parte dell'Istituto per il credito sportivo, eliminando alcuni degli attuali malumori degli enti locali manifestati per la lunghezza delle procedure. D'altra parte non si allenterebbe la vigilanza da parte del CONI, anche per gli impianti fino a 500 milioni, esercitata attraverso il Sis provinciale, chiamato ad esprimere il parere tecnico, e il Sis nazionale, chiamato a ratificarlo.

Di questa esigenza si era, del resto, reso conto lo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo con delega allo sport che, nella prima « bozza » del decreto 3 gennaio 1987 n. 2, aveva inserito questa norma, poi inspiegabilmente scomparsa nella stesura finale. Ritenendo che si tratti di una buona soluzione, « la facciamo nostra », come si dice in gergo parlamentare, e la proponiamo all'attenzione degli onorevoli senatori.

Il secondo articolo ha un respiro più ampio. Prevede la modifica del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo. Con una precedente modifica, intervenuta con la legge 18 febbraio 1983, n. 50, si era stabilito che il credito potesse venire esercitato, oltre che per enti pubblici locali ed altri enti pubblici, anche

a favore di soggetti cosiddetti « privatistici »: nella fattispecie, a favore delle società ed associazioni sportive « aventi personalità giuridica », affiliate alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva. La obbligatorietà della « personalità giuridica » ha notevolmente ridotto la portata dell'innovazione, molto importante sul piano politico e dei principi, ma scarsamente operante nella realtà. Il Gruppo comunista del Senato ha recentemente presentato un disegno di legge che, se approvato, potrebbe superare in parte questo ostacolo, almeno per quelle società ed associazioni sportive che si trasformano in cooperative (che hanno personalità giuridica). Proponiamo ora, con questo altro disegno di legge, una seconda strada: permettere di esercitare il credito anche a favore di società per azioni (con capitale sociale di almeno 10 miliardi), le quali esercitano la locazione finanziaria (« leasing ») di quanto conseguito con i mutui del credito sportivo a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive (società ed associazioni sportive, naturalmente), con particolari clausole di garanzia come risultano dall'articolo 2. Potremmo avere un interessamento di imprese quali l'IRI, l'Italstat ed altre, in un settore, come quello dell'impiantistica sportiva, di grande avvenire e, nello stesso tempo, la possibilità di portare un concreto sostegno alla volontà delle società ed associazioni sportive di costruire impianti in proprio, attraverso l'acensione di mutui presso l'Istituto per il credito sportivo, il quale ha, in più occasioni, assicurato la sua collaborazione ad un'iniziativa del genere.

Un disegno di legge snello, dunque, di due soli articoli, ma non di secondaria importanza per la soluzione di uno dei problemi più acuti dello sport italiano: l'esigenza di nuovi impianti di base. Se approvato, sarebbe un concreto aiuto allo sviluppo della pratica sportiva: riteniamo che gli onorevoli senatori ne comprendano facilmente la portata e vogliano considerarlo con attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è espresso dal Comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire duemila milioni, e dalla Commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore a lire duemila milioni.

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il credito viene altresì esercitato a favore di società per azioni con un capitale sociale non inferiore a lire dieci miliardi, che esercitino la locazione finanziaria di quanto conseguito con detti mutui a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive, purchè la destinazione delle opere rese disponibili con tali finanziamenti risulti da atto pubblico trascritto, i cui patti siano immodificabili per un tempo almeno pari alla durata del mutuo.

Qualora, prima del totale rimborso del mutuo, avvenga una parziale o totale modificazione della destinazione dell'impianto sportivo con esso realizzato, il contratto sarà risolto e dal mutuatario sarà dovuta una penale pari all'importo del mutuo ancora da rimborsare ».